

RESPONSABILITA' DEI PRODUTTORI E DETENTORI

LE DEFINIZIONI - ART. 183 LETT. B) E C)

- **PRODUTTORE** : la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti (è ANCHE DETENTORE);
- **DETENTORE**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene (SONO I SOGGETTI DIVERSI DAL PRODUTTORE);

DIFFERENZE

- Il soggetto che si limiti ad effettuare lo stoccaggio di rifiuti prodotti da terzi è mero **DETENTORE**;
- Chi **CONSEGNA** al raccoglitore è sempre almeno **DETENTORE**

responsabilità

- Art. 178 T.U. *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario”*

Art. 188, 1° co.

- **1. Gli oneri** relativi alle attività di smaltimento **sono a carico del detentore** che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

Art. 188, 2° co. – linee di indirizzo

- Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
- a) **autosmaltimento** dei rifiuti;
- b) **conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati** ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il **servizio pubblico di raccolta** dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del **trasporto ferroviario** di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 (**spedizioni transfrontaliere**).

Art. 188, 3° co. – le responsabilità

- **La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:**
 - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) **in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.**

La corresponsabilità in materia di gestione dei rifiuti - 2008

Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 178, comma 3, ha puntualmente ribadito il principio di "responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti. Sicché ove, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore/detentore risponde, a titolo di concorso con il soggetto qualificato, nella commissione del reato di cui all'articolo 51, comma 1, dello stesso Decreto Legislativo

(CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 Febbraio 2008, Sentenza n. 6420)

Cass. Pen. Sez. III, n. 32338 del 9.8.2007

- Il conferimento dei rifiuti **DEVE ESSERE FATTO A SOGGETTO AUTORIZZATO** (dal trasportatore allo smaltitore finale)
- In caso contrario il produttore/detentore concorre con essi nel reato di gestione non autorizzata

COMPLETEZZA FORMULARIO

Il formulario ed i certificati di accompagnamento
**DEVONO ESSERE CORRETTAMENTE
COMPILATI**

(in caso contrario produttore e trasportatore
concorrono nel reato di **trasporto illecito per
esecuzione di un trasporto con violazione delle
regole per la tenuta del formulario)**)

Ricezione formulario

- Il detentore deve ricevere il formulario datato in arrivo dal destinatario **entro tre mesi** dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine deve provvedere a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

(se omette tale comunicazione il p/d risponde – in concorso – degli illeciti commessi dal trasportatore e dai successivi detentori).

ESENZIONE RESPONSABILITA'

la responsabilità del produttore è esclusa a condizione che il soggetto privato al quale viene consegnato il rifiuto sia autorizzato al recupero ed allo smaltimento proprio di quel tipo di rifiuto;

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. III, 19/02/2008 (Ud. 15/01/2008), Sentenza n. 7461

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. III, 19/02/2008 (Ud. 15/01/2008), Sentenza n. 7461

- La responsabilità è esclusa se il detentore ha ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data del conferimento del rifiuto al trasportatore ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario (cfr art. 188 del decreto legislativo n 152 del 2006). La mancanza di una sola delle anzidette condizioni rende il produttore del rifiuto responsabile dell'illecito smaltimento in forza del principio generale desunto dalla normativa comunitaria in base al quale tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidalmente del corretto smaltimento.

La responsabilità del produttore/detentore di rifiuti

.... **non è esclusa** dalla sola osservanza delle condizioni di cui all'art. 188 D. Lgs. 152/2006 ma **è necessario che questi non si siano resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione**, anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti.

La responsabilità del produttore/detentore di rifiuti

“...i requisiti richiesti dall’art. 188, possono costituire una indicazione tendenziale dei criteri da seguire in tema di affermazione di corresponsabilità del detentore e/o produttore di rifiuti destinati allo smaltimento o al reimpiego. Peraltro gli adempimenti relativi al controllo dell’autorizzazione del soggetto autorizzato alle attività di recupero o di smaltimento, alla restituzione del formulario ed, in caso di omissione, alla comunicazione alla provincia, previsti dal citato precetto, non esauriscono completamente la misura della diligenza richiesta al detentore e/o produttore di rifiuti”.

Cass. Pen. (sez. 3, 17 dicembre 1999, dep. 6 febbraio 2000, n.1767),

Art. 188, 4° co.

RESP. CORRETTO SMALTIMENTO

- Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

Il certificato di avvenuto smaltimento

- origine del provvedimento riconducibile alla fattispecie dello STOCCATORE PROVVISORIO (D15) NON SMALTITORE (Implicazioni).
- Informazione necessaria anche per il **MUD** (quantità e qualità dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti)
- È **colpa specifica** prevista dall'art. 2050 c.c. in tema di **attività pericolose** (nel novero delle quali ricade ogni attività di gestione dei rifiuti)
 - Nel caso di mancata verifica della sorte definitiva del rifiuto, il requisito dell'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno richiesto dall'art. 2050 c.c. per l'esonero da responsabilità, non può certamente ritenersi soddisfatto.

CASSAZIONE SEZ. III, 19/02/2008 (Ud. 15/01/2008), Sentenza n. 7461

- In tema di illecito smaltimento di rifiuti, non si può parlare di **buona fede** allorché viene violato un **obbligo di diligenza** imposto al detentore di rifiuti. Sicché sussiste, il dovere del produttore/detentore di chiedere esplicitamente al soggetto al quale conferisca i propri rifiuti il possesso dell'autorizzazione a gestirli. L'ignoranza della legge penale scusa l'autore dell'illecito soltanto se incolpevole a cagione della sua inevitabilità (Corte Costituzionale 23 marzo del 1988 n 364).

CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11
Febbraio 2008, Sentenza n. 6420

VARIE CONDOTTE

- **In tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti.**

La responsabilità penale dell'amministratore e del legale rappresentante di una società

“..l'amministratore o il legale rappresentante di una società è responsabile dei reati riconducibili all'azienda per le operazioni di gestione dei rifiuti compiute dai dipendenti, quantomeno a titolo di culpa in vigilando, salva la dimostrazione di una causa di esonero della responsabilità.

(cass.pen.,sez.III,n.39949del 22.10.2003)

La responsabilità penale dell'amministratore e del legale rappresentante di una società

l'amministratore o il legale rappresentante di una società non può essere automaticamente tenuto responsabile, a causa della carica ricoperta, di tutte le infrazioni penali verificatesi nella gestione dell'ente, e la responsabilità deve essere esclusa tutte le volte che egli abbia preposto ai vari servizi soggetti qualificati ed idonei, forniti, tra l'altro, dalla necessaria autonomia e dei poteri discrezionali per la condotta dei relativi affari” .

(Cfr. Cass. Pen., sez. 3, 6 maggio 1983)

La responsabilità penale dell'amministratore e del legale rappresentante di una società

In altri termini, *“nelle aziende di notevoli dimensioni, articolate in vari settori operativi, con suddivisione di attribuzioni, la responsabilità del titolare dell'azienda può essere esclusa dal conferimento di compiti personali, in un dato ambito, a determinati soggetti dotati di capacità ed autonomia decisionale; è tuttavia necessario che ciò risponda ad esigenze effettive, concrete e costanti dell'azienda e risulti da precise ed ineludibili norme interne preventivamente fissate ed approvate dai competenti organi di gestione; in ogni caso, il datore di lavoro resta l'unico obbligato all'osservanza di tutte le prescrizioni legali in materia e risponde anche delle omissioni addebitabili a negligenza altrui, ricollegabili alla propria mancata vigilanza ...”*

(Cfr. Cass. Pen., sez. 3, 8 aprile 1988, in Cass. Pen. 1989, pag. 2258, n.1844).

La responsabilità penale dell'amministratore e del legale rappresentante di una società:

LA DELEGA

E pertanto, secondo l'orientamento generale della giurisprudenza, la delega può avere efficacia liberatoria se:

- a) l'impresa sia di notevoli o **grandi dimensioni**;
- b) si tratti di compiti non gravanti esclusivamente e specificamente sul **dipendente**;
- c) il delegato sia **persona tecnicamente e professionalmente idonea a quell'incarico**;
- d) il delegato sia dotato della necessaria **autonomia gestionale e finanziaria** e non vi siano interferenze di intralcio da parte del delegante;
- e) prova oggettiva, **preventiva e scritta** della delega;
- f) il delegante eserciti, in concreto, un funzione di **vigilanza e di controllo**

La conferma giurisprudenziale

CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 Febbraio 2008, Sentenza n. 6420

- la delega deve essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante **poteri residuali di tipo discrezionale** (Cass., Sez. 3, 22.6.1998, Moscatelli);
- il soggetto delegato deve essere **tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato** per lo svolgimento del compito affidatogli (Cass., Sez. 3, 14.5.2002, Saba);
- il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle **dimensioni dell'impresa** (Cass., Sez. 3, 14.5.2002, Saba) o, quanto meno, alle esigenze organizzative della stessa (vedi Cass., Sez. 3, 29.5.1996, Bressan);
- unitamente alle funzioni devono essere trasferiti i correlativi **poteri decisionali e di spesa**;
- l'esistenza della delega deve essere **giudizialmente provata** in modo certo. Pres. Postiglione - Est. Fiale - P.M. Montagna - Ric. G..

La responsabilità penale dell'amministratore e del legale rappresentante di una società

Se non vi è prova certa su queste condizioni, “il proprietario di un'azienda risponde anche penalmente dell'operato dei suoi dipendenti”

(Cfr. Cass. Pen., sez. 3, 7 aprile 1992).

La responsabilità penale dell'amministratore e del legale rappresentante di una società

Appare, quindi, evidente, che **occorre una indagine caso per caso** onde verificare, in presenza di delega, l'esistenza di queste condizioni, fermo restando che *“la responsabilità del titolare dell'insediamento non ha i caratteri della responsabilità oggettiva, pur essendo qualificato da un particolare dovere positivo di prevenzione consistente nella adozione di misure tecniche adeguate ad evitare l'inquinamento ...”*

(Cfr. Cass. Pen., Sez. 3, 19 gennaio 1996).

Anzi, è interessante notare che la Suprema Corte tende ad equiparare alla delega (ovviamente con tutte le condizioni sopra specificate) anche un contratto di **appalto con terzi**
(Cfr. Cass. Pen., sez. 3, 22 giugno 1998).

La responsabilità penale dell'amministratore e del legale rappresentante di una società in materia di gestione di rifiuti

Trattasi di principi applicabili integralmente anche nel settore della gestione dei rifiuti (Cfr. per tutte Cass. Pen., sez. 3, 15 marzo 1996), ove, con specifico riferimento al reato di deposito incontrollato di rifiuti industriali.

La responsabilità penale in materia di gestione di una DISCARICA

Il gestore di una discarica deve esercitare la massima diligenza nel controllo del materiale conferito, facendosi eventualmente coadiuvare da adeguate figure professionali, se non sia dotato egli stesso delle necessarie cognizioni tecniche, mentre **non può esimersi da responsabilità tacendo riferimento alle risultanze dei dati meramente cartacei.**

**CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 6/02/2008 (Ud. 19/12/2007),
Sentenza n. 5797**

La responsabilità penale in materia di gestione di una discarica

“Chi gestisce una discarica, ovvero un deposito o uno stoccaggio, ha l’onere di accertare che i rifiuti, più o meno provvisoriamente stoccati, siano della natura consentita e compatibile con il riutilizzo. In particolare, non può accedersi al principio che il gestore della discarica debba in ogni caso attenersi alle indicazioni fornite dal cliente. Nessuna norma esonera gli imputati dalla responsabilità per dolo o colpa: valgono i principi generali, per cui ogni soggetto risponde della propria azione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, vertendosi in materia di contravvenzioni”.

(Cfr. Cass. Pen., sez. 3, 16 marzo 2000).

IL TRASPORTATORE E' DETENTORE!

Si applica, anche per il T., l'art. 188, 3° co, per cui deve:

- **Assicurarsi che il destinatario sia in regola sotto il profilo amministrativo** (verificando la corrispondenza tra la tipologia di rifiuti indicata sul formulario dal produttore e quella ricevibile dall'impianto di smaltimento o recupero);
- **Verificare che quest'ultimo sia esistente ed operante** (si pensi ad un conferimento a soggetti esistenti solo sulla carta)

**NON SONO ASCRIVIBILI AL TRASPORTATORE
(COME PURE AI PRECEDENTI DETENTORI) GLI
ILLECITI CONCERNENTI LA GESTIONE
DELL'IMPIANTO DEI QUALI E' RESPONSABILE IL
SOLO TITOLARE (SALVI I CASI DI CONCORSO)**

Limiti della resp, del trasportatore

Cass.pen., sez. III, n. 1493 del 4.7.2000

- La responsabilità del trasportatore (ma anche del detentore) abbraccia l'obbligo di avviare i rifiuti ad un impianto abilitato al recupero ma tale obbligo **non si spinge fino ad un'assunzione di responsabilità penale per il risultato finale** delle operazioni di riciclaggio e recupero svolte dal gestore dell'impianto.

IN TEMA DI CONFISCA DEI MEZZI

CASSAZIONE Pen., Sez. III, 30/01/2008 (12/12/2007), Sentenza n. 4746

Nelle ipotesi di trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 256, del D.Lgs. n. 152 del 2006, la confisca del mezzo va disposta, non solo nell'ipotesi di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti ovvero con uso di certificato falso, ma anche, per le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti allorché tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto. Di fatto, sarebbe stato, irrazionale prevedere la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto nell'ipotesi contravvenzionali di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 259 e 256, 258, ed escluderla nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 260, che assorbe la contravvenzione di trasporto illecito e si riferisce al traffico di ingenti quantitativi. Da ciò consegue, allorché l'attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti sia commessa mediante una delle condotte per le quali è prevista la confisca obbligatoria del mezzo, questo deve essere confiscato, se non appartenente a persona estranea al reato che sia in buona fede. Invero, anche nella confisca obbligatoria prevista dalla legislazione speciale, in mancanza di espressa deroga da parte del legislatore, si applica il principio generale di cui dell'art. 240, comma 3 c.p., in forza del quale "la disposizione della prima parte e del numero uno del capoverso precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato".

Ricapitolando, il detentore deve:

- **Obblighi di controllo di cui all'art. 188, 3° (autorizzazioni)**
- **Controllare che il trasportatore sia iscritto all'Albo, utilizzi mezzi comunicati allo stesso Albo;**
 - Cass.pen.sez.III, 22053/03 “reato configurato per il trasportatore e per l'impresa conferitaria per aver cooperato, insieme all'autista, ad un trasporto di rifiuti pericolosi liquidi senza l'adozione delle necessarie misure di sicurezza, quali la verifica dell'idoneità del mezzo di trasporto, dell'ancoraggio del carico, e la predisposizione di misure di prevenzione in caso di incidente, tanto da determinare un incidente nell'autocarro a cui conseguiva lo spargimento delle sostanze trasportate nelle pubbliche vie.

Ricapitolando, il detentore deve:

- **Accertarsi che la C.I.A. per le operazioni di recupero sia effettuata nel rispetto delle procedure previste dalle norme tecniche di riferimento per la singola tipologia di rifiuto impiegato**
 - Si pensi alle attività di recupero ambientale che devono essere previste ed approvate e disciplinate da **apposito progetto** approvato dall'autorità competente e che, in diversi casi, devono essere precedute **dall'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale**. I vari detentori di tali categorie di rifiuti devono verificare, con riferimento all'impianto di destinazione, che la comunicazione sia accompagnata da apposito progetto approvato dall'autorità competente e, con riguardo al produttore, **che lo stesso abbia compiuto il test di cessione**, ove richiesto.
- Non sono ascrivibili a responsabilità eventuali falsità altrui (se non in termini di eventuale concorso);